



**CONSORZIO A.I.CO.**  
AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI

## REGOLAMENTO SOCI

Bozza Approvata Consiglio di  
Amministrazione  
29 maggio 2020

## **Titolo I – Ammissione al Consorzio**

Articolo 1- Requisiti di ammissione .....	2
Articolo 2 - Domanda di ammissione .....	2,3
Articolo 3 – Procedura di ammissione.....	3

## **Titolo II - Acquisizione delle commesse**

Articolo 4 - Partecipazione alle gare d'appalto .....	4
Articolo 5 – Acquisizione di commesse private .....	4
Articolo 6 - Avvalimento.....	4
Articolo 7 – Criteri di assegnazione lavori.....	4,5

## **Titolo III - Esecuzione delle concessioni, degli appalti e dei lavori**

Articolo 8 - Modalità di esecuzione.....	6
Articolo 9 - Assegnazione ai Consorziati .....	6
Articolo 10 - Obblighi del Consorziato assegnatario .....	7,8,9
Articolo 11 – Direttori tecnici, Responsabili di commessa e direttore tecnico per il consorziato .....	9,10
Articolo 12 - Responsabilità dei Consorziati assegnatari .....	10,11
Articolo 13 - Assicurazioni.....	12

## **Titolo IV - Contributi consortili e pagamenti**

Articolo 14 – Contributi ordinari annuali.....	12,13,14
Articolo 15 - Contributi Straordinari .....	14
Articolo 16 - Contributo Fisso Annuale.....	14
Articolo 17- Contributo di Assegnazione Lavori.....	14
Articolo 18 - Contributo di primo ingresso.....	15
Articolo 19 - Contributi destinati a riserva di patrimonio o investimenti .....	15
Articolo 20 - Rimborso spese generali.....	15
Articolo 21 - Rimborsi spese conseguenti all’Assegnazione .....	15,16,17
Articolo 22 - Liquidazione delle prestazioni oggetto d'appalto .....	17
Articolo 23 - Pagamenti ai Consorziati .....	17,18
Articolo 24 – Norme sulla gestione finanziaria.....	18,19
Articolo 25 - Compensazioni .....	19
Articolo 26 - Termini di pagamento .....	20
Articolo 27 - Cessione del credito .....	20

## **Titolo V- Patologia del rapporto consortile**

Articolo 28 - Revoca dell’Assegnazione .....	21
Articolo 29 - Modalità di revoca dell'Assegnazione.....	22
Articolo 30 - Definizione dei rapporti economici .....	22,23

## **Titolo VI - Scioglimento del rapporto consortile**

Articolo 31 - Recesso.....	23,24
Articolo 32 - Esclusione e sospensione del socio.....	24,25
Articolo 33 - Modalità ed efficacia dello scioglimento del vincolo consortile.....	25
Articolo 34 – Comitato strategico.....	25,26
Articolo 35 - Efficacia del regolamento.....	26
Articolo 36 - Legge applicabile e foro convenzionale .....	26

## **Regolamento di A.I.CO. Consorzio Stabile s.c. a r. l.**

Il presente regolamento è adottato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 delle Norme di funzionamento di A.I.CO. Consorzio Stabile - società consortile a responsabilità limitata, di seguito, per brevità, "Consorzio" – C.F 14194131000, REA RM-1503037 e ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra le Imprese Consorziatoe ed i rapporti tra il Consorzio Stabile A.I.CO. e le Imprese Consorziatoe sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di Associazioni Temporaneo di Imprese per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Il Consorzio Stabile esplica inoltre una funzione di promozione generale e di rappresentanza a favore delle proprie Consorziatoe.

### **Articolo 1 - Requisiti di ammissione.**

**1.1** L'ammissione e la partecipazione in AICO - Consorzio Stabile s.c. a r.l. (di seguito, per brevità, "Consorzio") è subordinata al possesso di idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nonché dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., al rispetto delle norme di funzionamento allegate all'atto costitutivo del consorzio e da quelle previste dai regolamenti di attuazione per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. L'ammissione è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo.

**1.2** I soci si obbligano a fornire al Consorzio tutti i dati relativi alla propria impresa su semplice richiesta, anche verbale, e ne autorizzano l'uso e la diffusione per gli scopi sociali, nonché per quant'altro consentito dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e privacy.

### **Articolo 2 - Domanda di ammissione**

**2.1** Le imprese che intendano aderire al Consorzio dovranno far pervenire, presso la sede sociale, domanda di ammissione redatta utilizzando il modello previsto dal presente Regolamento (*allegato A*), corredata dai seguenti documenti:

- 1) *company profile* dell'impresa;
- 2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'impresa;
- 3) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 4) copia di valida attestazione SOA;
- 5) copia dei certificati di qualità aziendale, della delibera di adozione del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. 231/01 (ove esistente);
- 6) copia dei bilanci di esercizio relativi ai tre anni precedenti la domanda di ammissione, comprensivi di nota di deposito;
- 7) copia dei modelli unici dell'impresa relativi ai tre anni precedenti la domanda di ammissione;
- 8) volume d'affari e cifra d'affari in lavori eseguiti negli ultimi 5 esercizi finanziari;
- 9) certificazione antimafia (iscrizione nella WHITE LIST);
- 10) copia di eventuale altra documentazione espressamente richiesta dall'Organo Amministrativo.

La partecipazione al Consorzio ha durata minima di 5 anni (Norme di funzionamento art. 4.1) fatti salvi i motivi di recesso previsti dall'art. 2473 cc; l'eventuale comunicazione di recesso, in assenza di assegnazioni di appalti e/o esecuzione lavori, dovrà pervenire al Consorzio a mezzo PEC come regolato nel successivo art. 31.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio deve dichiarare di avere piena contezza delle disposizioni dell'atto costitutivo e dei Regolamenti Interni impegnandosi ad accettarle nella loro integrità e di non far parte di altri consorzi stabili che perseguano identici scopi sociali ovvero esplicano un'attività concorrenziale o simile. Per quanto concerne la documentazione di cui al modulo di adesione inerente bilanci d'esercizio con allegati, mezzi d'opera, attrezzature, libro dei cespiti, contratti di leasing e noleggio in uno con quant'altro richiesto dalle Stazioni Appaltanti anche per gare specifiche, il consorziato ha l'obbligo di aggiornare la predetta documentazione annualmente.

Nel caso in cui dovesse essere apportata qualsivoglia modifica inerente i requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi e strumentali o dovesse verificarsi variazione della società in ragione di procedure concorsuali, fallimentari, cautelari, esecutive pregiudizievole dell'operatività della consorziata e, comunque, delle condizioni e dei requisiti di partecipazione al consorzio, l'impresa è obbligata a comunicare al Consorzio tale evento immediatamente e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi della condizione o della conoscenza della stessa.

Inoltre, se nel corso di un esercizio finanziario il consorziato richiede partecipazione a gare, ha l'obbligo di fornire contestualmente qualsiasi modifica e/o integrazione intervenuta nella succitata documentazione nel corso dell'esercizio così come da richiesta del Consorzio ovvero di altro organismo da esso delegato.

In particolare si raccomanda al Consorziato la perfetta tenuta dell'attestazione SOA con particolare riguardo alle scadenze triennali e quinquennali della stessa; il Consorziato è obbligato a dare comunicazione immediata al consorzio dell'avvenuto rinnovo nei termini di legge.

In mancanza di rinnovo il consorziato verrà sospeso dall'attestazione SOA con il conseguente rischio del Consorzio di perdita di una categoria specifica con possibile generazione di danni rilevanti (cfr art.28).

### **Articolo 3 – Procedura di ammissione**

**3.1** L'Ufficio Amministrazione, protocollata la richiesta d'ingresso, provvederà alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'impresa candidata, nonché al vaglio di eventuali ragioni, anche di opportunità, che ostino all'ammissione della stessa al Consorzio. L'Ufficio Amministrazione, terminata l'istruttoria, propone l'accettazione o il diniego della richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, raccolto il visto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne dà comunicazione all'impresa candidata con la determina di ammissione o con la comunicazione di diniego.

**3.2** In caso di determina di ammissione l'Impresa, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, dovrà consegnare al Consorzio:

1) copia autentica della deliberazione assembleare che impegni l'impresa ad operare

congiuntamente con il Consorzio nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, nel pieno rispetto delle Norme di funzionamento e dei Regolamenti consortili, nonché delle determinazioni dell'Organo Amministrativo del Consorzio;

2) copia dell'atto costitutivo e dei Regolamenti adottati da A.I.CO. s.c. a r.l., sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa, per accettazione ed adesione;

3) copia dell'avvenuto versamento delle quote di capitale attribuite da A.I.CO. e del contributo di primo ingresso di cui all'art.17 del presente regolamento.

**3.3** L'Ufficio Amministrazione, verificata la documentazione richiesta, inoltra la pratica all'Organo Amministrativo, predisponendo la delibera di ingresso e accendendo il conto corrente improprio. Resta sempre nella piena discrezionalità dell'Organo Amministrativo la valutazione e l'approvazione della richiesta di ingresso in uno con l'avvio delle conseguenti procedure (iscrizione CCIAA, SOA, etc). La qualità di impresa consorziata (di seguito, per brevità, il "Consorziato"), è comunque assunta solo con la sottoscrizione e il versamento di una quota di capitale sociale per un valore nominale minimo di Euro 600,00.

**3.4** Qualora entro 30 giorni l'Organo Amministrativo del Consorzio non provveda a deliberare l'ammissione dell'aspirante consorziata nella propria compagine sociale, la domanda di ingresso si intenderà respinta, senza obbligo di motivazione.

## **Titolo II Acquisizione delle commesse**

### **Articolo 4 - Partecipazione alle gare d'appalto**

**4.1** Il Consorzio partecipa alle gare per l'affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture, nonché servizi, in nome proprio e/o per conto dei Consorziati, nei limiti del proprio oggetto sociale.

### **Articolo 5 – Acquisizione di commesse private**

**5.1** Il Consorzio stabile potrà, altresì, partecipare anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nel settore privato con modalità analoghe a quelle adottate per le attività di cui all'art. 4.1

### **Articolo 6 Avvalimento**

**6.1** Il consorzio stabile A.I.CO. s.c.a.r.l., può prestare, tramite contratto di avvalimento, ad imprese terze che ne siano prive, il requisito della propria attestazione SOA impegnandosi a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata risorse strumentali, tecniche ed umane delle consorziate senza che ciò integri un'ipotesi di avvalimento "a cascata", in ragione della specificità del modulo organizzativo e gestionale del consorzio stabile.

**Articoli 34, 36 e 49 d.lgs. n. 163/2006; Art. 94 d.p.r. n. 207/2010; d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.**

## **Articolo 7 – Criteri di partecipazione a gare**

**7.1** La partecipazione a gare d'appalto lavori, servizi e forniture avverrà in attuazione della programmazione predisposta periodicamente dal Consorzio.

**7.2** Ciascun Consorziato potrà chiedere al Consorzio di partecipare a singole procedure per l'affidamento di concessioni o appalti di lavori, forniture e servizi utilizzando il modulo **allegato B**. La richiesta di partecipazione a singole gare dovrà pervenire al Consorzio a mezzo PEC almeno 15 giorni prima del termine di presentazione delle offerte. Le richieste di prenotazione gare sono protocollate in ordine di arrivo dall'Ufficio Amministrazione come da PEC ricevuta.

L'Ufficio Amministrazione riceve la richiesta di partecipazione a gara dall'impresa/e consorziata/e e invia a tutti i consorziati a mezzo PEC l'avvenuta richiesta ricevuta dall'impresa/e richiedente/i la partecipazione.

Qualora l'Impresa interessata sia una sola, l'Ufficio Amministrazione valuta i requisiti di idoneità, predispone e appronta la documentazione necessaria per la partecipazione e sottopone l'istruttoria al visto, favorevole o meno, del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le imprese interessate fossero più di una, l'Ufficio Amministrazione esamina le richieste nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) precedenza ai Consorziati secondo la cronologia di ricevimento della richiesta;
- 2) precedenza ai Consorziati con sede e/o struttura operativa nella provincia o nella regione ove dovrà eseguirsi la concessione o l'appalto;
- 3) precedenza ai Consorziati con maggior capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, avuto riguardo delle specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire.

L'Ufficio Amministrazione presenta l'istruttoria al visto del Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica l'assegnazione della gara alla Consorziata ovvero il diniego con propria determina protocollata.

La Consorziata potenzialmente assegnataria, per conto della quale il Consorzio formalizza l'offerta, ha l'obbligo di verificare il possesso dei requisiti di gara, di verificarne le relative scadenze per garantire il mantenimento degli stessi fino alla eventuale assegnazione lavori, studiare gli elaborati di gara, la normativa generale e specifica, le condizioni esecutive, le condizioni economico/finanziarie e trasmettere in forma scritta l'offerta economica al Consorzio stesso. La comunicazione dell'offerta è già impegnativa e responsabilizza a tutti gli effetti il Consorziato che l'ha trasmessa anche per eventuali danni derivanti da offerta sbagliata o economicamente in perdita. Tutto ciò indipendentemente dalla possibile successiva delibera di rito di assegnazione ed eventuale procura alla firma degli atti contabili che accompagnano l'esecuzione dei lavori. Il Consorziato è obbligato ad effettuare i sopralluoghi di rito.

L'Ufficio Amministrazione procede alla compilazione della gara secondo modalità, tempistica e condizioni di offerta come sopra stabilite, sempre riferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se ritenuto opportuno, all'Ufficio Tecnico onde valutarne fattibilità tecnica e convenienza economica.

Fermo restante questi principi il Consorzio si attiverà, per quanto possibile, anche per

una soluzione di partenariato tra le Imprese interessate.

L'Organo Amministrativo, attesa la complessità della valutazione da compiere e l'esigenza di tutelare il Consorzio, ha sempre la facoltà di intervenire in qualsiasi momento nella scelta del Consorziato da indicare in sede di gara. La richiesta di partecipazione a singole gare non sarà vincolante per il Consorzio e l'Organo Amministrativo potrà rifiutare di provvedervi qualora, a suo insindacabile giudizio:

- 1) ritenga non conveniente la partecipazione;
- 2) ritenga l'offerta tecnico-economica proposta dal Consorziato non adeguata;
- 3) ritenga il Consorziato richiedente non in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionali, oppure economico-finanziarie, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Sarà tassativamente necessario predisporre specifica delibera di Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di:

- a) gare che richiedono espressamente il requisito in bando;
- b) gare il cui importo complessivo dei lavori superi € 10.000.000,00.

L'Ufficio Amministrazione conserverà i documenti attinenti a ciascun appalto in una cartellina in cui saranno conservate le richieste riportanti:

- a. la data di arrivo e il protocollo in ingresso;
- b. eventuali documenti aggiuntivi;
- c. determina dell'Ufficio Amministrazione con l'evidenza della scelta effettuata e dei criteri posti alla base della stessa.

In caso di reclamo, l'Impresa Consorziata si rivolgerà all'Organismo di Vigilanza che, accedendo alla documentazione archiviata potrà verificare la correttezza nell'esecuzione della procedura.

**7.3** Il Consorzio sarà comunque libero di partecipare a gare segnalate o chieste da singoli Consorziati, formulando offerta autonoma, salvo che partecipi indicando quale esecutore il Consorziato proponente.

**7.4** Il Consorzio potrà sempre indicare più Consorziati quali imprese esecutrici, ripartendo fra gli stessi i lavori, i servizi o le forniture da eseguire, in relazione alle caratteristiche tecniche delle concessioni o degli appalti da acquisire.

**7.5** Le Consorziati si impegnano a non partecipare in qualsiasi altra forma individualmente, tramite collegate e in qualsiasi altra forma, a gare di appalto cui abbiano richiesto la partecipazione per conto loro al Consorzio. Il mancato rispetto di tale impegno potrà essere motivo di esclusione dal consorzio.

**7.6** Non possono partecipare in via autonoma alle gare cui partecipa il Consorzio quei consorziati i cui titolari rappresentati e direttori tecnici siano presenti all'interno dell'Organo Amministrativo del Consorzio.

### **Titolo III**

#### **Esecuzione delle concessioni, degli appalti e dei lavori**

##### **Articolo 8 - Modalità di esecuzione**

**8.1** Le Concessioni e gli appalti acquisiti dal Consorzio potranno essere eseguiti in proprio (in tutto o in parte), oppure mediante assegnazione della loro esecuzione ad uno

o più Consorziati (di seguito, “l'Assegnazione”).

**8.2** L'Assegnazione ai Consorziati ha per oggetto l'esecuzione delle opere e delle prestazioni disciplinate dal contratto stipulato dal Consorzio con il Committente e dai relativi allegati, nei termini ed alle condizioni ivi previste, altresì integrate dalle previsioni delle Norme di funzionamento e dai Regolamenti, nonché dalle determinazioni dell'Organo Amministrativo di A.I.CO. s.c. a r.l.

**8.3** L'Assegnazione avverrà con preferenza in favore dei Consorziati indicati in sede di gara o offerta.

**8.4** Qualora nessun consorziato è interessato all'esecuzione dei lavori oggetto di concessioni e appalti acquisiti dal Consorzio, lo stesso può provvedere con imprese esterne al Consorzio.

## **Articolo 9 - Assegnazione ai Consorziati**

**9.1** In caso di aggiudicazione della concessione o dell'appalto, anche parziale, l'indicazione in sede di gara non comporta Assegnazione al Consorziato.

Per l'assegnazione dei lavori, ai sensi dell'art. 9 delle Norme di funzionamento, è dovuto il contributo di assegnazione determinato secondo le modalità di cui agli artt. 14 e 17. L'Organo Amministrativo adotta la delibera che affida all'Impresa/e l'esecuzione dei lavori e, con dedicata lettera di assegnazione, attribuisce i lavori, impartendo le prescrizioni necessarie. In particolare, tra le prescrizioni impartite, l'impresa esecutrice ha l'obbligo di comunicare il nome/la nomina delle figure professionali obbligatorie previste in uno con recapiti e attestati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti:

- Direttore di commessa (Project Manager)
- Direttore Tecnico;
- Responsabile di cantiere;
- Responsabile della Sicurezza (Servizio prevenzione e protezione)
- Responsabile COVID
- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- Responsabile ambientale e gestione rifiuti;
- Responsabile del controllo di qualità;
- Responsabile finanziario;
- Responsabile Protocollo di legalità;
- operai applicati alla commessa;
- addetti a gestione emergenze e primo soccorso.

**9.2** La mancata sottoscrizione, per accettazione, della lettera di assegnazione lavori in uno con le risposte dovute in merito alle prescrizioni richieste dal Consorzio, entro 10 giorni dalla sua ricezione da parte del Consorziato comporterà rifiuto del Consorziato all'Assegnazione, con libertà del Consorzio di procedere all'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato in proprio, oppure di proporre la sua Assegnazione ad altro Consorziato.

**9.3** Qualora il Consorziato non accetti l'Assegnazione di una concessione o di un appalto aggiudicato in conseguenza di una sua domanda di partecipazione alla gara ai sensi del precedente art. 7, tale Consorziato sarà obbligato a rifondere al Consorzio tutte le spese sostenute per la relativa partecipazione ed aggiudicazione, oltre al maggior danno perciò patito da A.I.CO. s.c. a. r. l.

## **Articolo 10 - Obblighi del Consorziato assegnatario**

**10.1** Accettando l'assegnazione della commessa il Consorziato si obbliga a:

- 1) operare con la massima lealtà, correttezza e trasparenza verso il consorzio e le altre imprese consorziate;
- 2) agire nel pieno rispetto dello Atto costitutivo, delle Norme di funzionamento e del/i Regolamento/i di A.I.CO. s.c. a r.l., del Modello organizzativo adottato ai sensi della legge 231/01 nonché delle prescrizioni contenute nella lettera di Assegnazione e di quelle eventualmente successivamente impartite dell'Organo Amministrativo del Consorzio A.I.CO;
- 3) eseguire il capitolato speciale ed il contratto disciplinante la concessione o l'appalto aggiudicato, nonché i relativi allegati e le successive varianti, mediante la propria organizzazione d'impresa, approntando e mantenendo le idonee strutture ed i mezzi, anche finanziari, necessari per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, rispettando i termini di esecuzione;
- 4) eseguire il capitolato speciale ed il contratto disciplinante la concessione o l'appalto aggiudicato, nonché i relativi allegati e le successive varianti, a perfetta regola d'arte, con la perizia, l'attenzione e la prudenza tipiche degli incarichi specialistici, secondo i migliori standard qualitativi applicabili;
- 5) adempiere alle direttive impartite dall'Ufficio di direzione lavori e dal responsabile unico del procedimento nominati dal Committente, nonché dall' Ufficio tecnico del Consorzio;
- 6) comunicare l'inizio dell'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato agli enti previdenziali ed assicurativi competenti, nel rispetto dei termini di legge applicabili;
- 7) rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008;
- 8) consegnare al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori, tutti i documenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tra i quali, a titolo esemplificativo, copia del Piano Operativo di Sicurezza, provvisto di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché copia delle nomine delle figure preposte alle mansioni di sicurezza in cantiere, con la specifica indicazione dei recapiti di costoro e copia degli attestati comprovanti il possesso dei requisiti necessari (cfr precedente art.9);
- 9) predisporre il Piano Operativo di Sicurezza secondo le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e tutti gli elaborati tecnici predisposti dal Committente;
- 10) comunicare immediatamente al Consorzio qualsivoglia variazione intervenuta in materia di attuazione delle prescrizioni per la sicurezza sul lavoro, ivi compresa l'eventuale sostituzione dei soggetti responsabili o incaricati dei controlli;

- 11) adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché nel rispetto dei contratti di lavoro, anche collettivi, assumendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri economici e le responsabilità relative;
- 12) adempiere tempestivamente agli obblighi contributivi, affinché il proprio documento unico di regolarità contributiva ('DURC') risulti sempre in regola;
- 13) rispettare la vigente disciplina antimafia in materia di lavori pubblici, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nella legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- 14) consegnare al Consorzio prova del tempestivo adempimento dei predetti obblighi previdenziali, retributivi, contributivi entro 40 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte del Committente o del medesimo Consorzio;
- 15) consegnare al Consorzio o al Committente tutti i documenti attestanti il rispetto della vigente normativa antimafia, a semplice richiesta, nei tempi di legge;
- 16) non subappaltare o concedere a cottimo i lavori ricevuti in assegnazione, salvo espressa autorizzazione scritta da parte dell'Organo Amministrativo del Consorzio e della Stazione Appaltante, che, comunque, potrà essere chiesta esclusivamente dall'Organo Amministrativo del Consorzio nei limiti di legge;
- 17) consegnare al Consorzio copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, noleggiatori, cottimisti autorizzati e fornitori;
- 18) consentire al Consorzio, ed ai suoi preposti, qualsiasi controllo, nulla escluso, di carattere tecnico ed Amministrazione relativo all'esecuzione della concessione o dell'appalto assegnato.
- 19) informare tempestivamente il Consorzio di qualsiasi difficoltà tecnica che possa ritardare o pregiudicare l'esatta esecuzione della concessione o dell'appalto assegnato, creando potenziale conflitto con il Committente;
- 20) non interferire nei rapporti tra Committente e Consorzio, riconoscendo che parte formale e sostanziale del contratto è esclusivamente il Consorzio, al quale compete, in via esclusiva, l'assunzione e la comunicazione di ogni determinazione negoziale nei confronti del Committente, nonché la risoluzione di ogni eventuale questione o criticità.

**10.2** Qualora il Consorzio risulti aggiudicatario della concessione o dell'appalto, per aver partecipato ad un raggruppamento temporaneo d'impresе, il Consorziato sarà assegnatario della quota di esecuzione spettante al Consorzio, altresì obbligandosi ad assumere le ulteriori quote di esecuzione che il Consorzio sia tenuto ad eseguire a causa del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale, nonché della liquidazione volontaria oppure della cessazione di attività riguardante una delle altre imprese raggruppate.

**10.3** In caso di pluralità di esecutori, i Consorziati, dopo l'Assegnazione della concessione o dell'appalto aggiudicato, potranno costituire una società, anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, degli stessi, a condizione che tale opzione non sia vietata dalle norme vigenti o da quelle regolanti la concessione o l'appalto. La predetta società

subentrerà, previa autorizzazione del Consorzio, nell'esecuzione totale o parziale della concessione o dell'appalto aggiudicato, ferma restando la responsabilità solidale dei Consorziati assegnatari nei confronti del Consorzio, nonché del Committente, ai sensi delle Norme di funzionamento e del presente Regolamento.

## **Articolo 11 Direttori tecnici del consorzio, Responsabili di commessa del consorzio e Direttori tecnici del consorziato**

**11.1** Il Consorzio svolge con il/i proprio/i Direttore/i Tecnico/i attività di vigilanza sul corretto adempimento, da parte del consorziato, degli impegni assunti in sede di assegnazione e supporto tecnico nei confronti dei Consorziati assegnatari dei lavori. A tal fine, il/i Direttore/i Tecnico/i hanno libero accesso presso i cantieri e possono impartire ogni utile prescrizione.

Fermo il ruolo e la vigilanza che compete ai direttori tecnici del Consorzio, il Consorzio potrà nominare un proprio Responsabile di commessa, il cui costo è a carico dell'Impresa esecutrice, al quale conferire i poteri ritenuti utili o necessari, al fine di:

- sovrintendere l'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato;
- intrattenere rapporti con il Committente;
- intrattenere rapporti con il Consorziato assegnatario;
- verificare tempi e contabilità di cantiere.

**11.2** Il Consorziato assegnatario in relazione al lavoro affidato, dovrà, secondo le modalità previste dal precedente art. 9, nominare un Direttore tecnico qualificato al quale affidare la direzione tecnica per l'esecuzione della concessione o dell'appalto.

Il Direttore tecnico incaricato dal Consorziato assegnatario dovrà possedere i titoli di studio e professionali adeguati alla natura della concessione o dell'appalto. Il nominativo del Direttore tecnico del consorziato, dovrà essere comunicato al Consorzio, per iscritto.

**11.3** Il Direttore tecnico del consorziato dovrà:

- 1) collaborare, sotto la propria responsabilità, alla puntuale e sollecita redazione della contabilità di cantiere, nonché alla sua tempestiva trasmissione al Consorzio;
- 2) inviare tempestivamente al Consorzio qualsivoglia documento inerente la gestione della concessione o dell'appalto aggiudicato;
- 3) adempiere a qualsiasi prescrizione del Responsabile di commessa del Consorzio, ove esistente, e dei Direttori tecnici del Consorzio, fornendo allo stesso piena collaborazione per ogni questione inerente la corretta esecuzione dell'appalto, nonché copia di qualsivoglia documento che gli sia richiesto;
- 4) informare tempestivamente i Direttori tecnici del Consorzio o il Responsabile di commessa, ove nominato, di qualsiasi circostanza rilevante ai fini dell'esecuzione della concessione o dell'appalto;
- 5) intervenire nell'organizzazione delle attività necessarie all'esecuzione della concessione o dell'appalto, garantendo il loro esatto adempimento per conto del Consorziato assegnatario.

**11.4** In caso di sostituzione del Direttore tecnico, il Consorziato assegnatario dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio.

## **Articolo 12 - Responsabilità dei Consorziati assegnatari**

**12.1** Accettando l'Assegnazione, il Consorziato dichiara e garantisce di possedere la solidità economica e le risorse finanziarie per l'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato, perciò assumendo l'obbligo di consegnare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, nei termini contrattuali previsti, oppure di svolgere correttamente e con regolarità i servizi oggetto di contratto, pur nell'ipotesi di ritardati o mancati pagamenti da parte del Committente, senza nulla pretendere dal Consorzio al riguardo, con espressa esclusione della facoltà di poter sospendere le proprie prestazioni senza il preventivo consenso scritto del Consorzio.

**12.2** Accettando l'Assegnazione, il Consorziato dichiara e garantisce di disporre delle competenze e dei mezzi tecnici necessari e sufficienti per l'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei migliori standard qualitativi applicabili.

**12.3** Sulla base delle norme di funzionamento, nonché del presente Regolamento, il Consorziato assume, all'atto dell'Assegnazione, sia la responsabilità economica della concessione o dell'appalto aggiudicato, sia ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione degli stessi, conformemente alla disciplina contrattuale pattuita con il Committente, essendo perciò l'esclusivo responsabile della loro corretta esecuzione, nonché per eventuali difformità, vizi e difetti delle opere realizzate, anche ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 cod. civ. s.m.i, oppure dei servizi resi, manlevando espressamente il Consorzio da qualsiasi pretesa del Committente al riguardo.

**12.4** Accettando l'Assegnazione, il Consorziato si obbliga a tenere indenne e manlevare il Consorzio qualora questo sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, per inadempienze nei confronti del Committente o terzi, derivanti dall'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato;

**12.5** Accettando l'assegnazione, il Consorziato si obbliga a tenere indenne e manlevare il Consorzio qualora questo sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per pretese, anche risarcitorie, del Committente o di terzi, derivanti dall'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato, nonché ad essi comunque connesse.

**12.6** Qualora il Consorzio risulti aggiudicatario della concessione o dell'appalto per aver partecipato ad un raggruppamento temporaneo d'impresе, il Consorziato assegnatario dell'esecuzione corrispondente alla quota di spettanza del Consorzio assume in proprio ogni responsabilità nei confronti del Committente e nei confronti delle altre imprese raggruppate, manlevando espressamente il Consorzio da qualsivoglia loro pretesa o costo riveniente dalla partecipazione al raggruppamento oppure alla consortile eventualmente costituita per l'esecuzione dell'appalto.

**12.7** Nel caso in cui l'esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato sia affidata a più Consorziati, questi saranno congiuntamente e solidalmente responsabili nei confronti del Consorzio e verso terzi, anche se riuniti in forme societarie.

**12.8** Il Consorziato assegnatario è altresì tenuto a rimborsare al Consorzio i costi e le

spese, anche legali, nonché tutti gli importi e /o somme dovuti a qualsiasi titolo in ragione di controversie penali, civili ed amministrative nelle quali dovesse risultare soccombente e/o nelle controversie promosse o coltivate dal Consorzio in dipendenza dell'attività di assunzione o esecuzione della concessione o dell'appalto aggiudicato.

Il Consorziato assegnatario s'impegna a rimborsare al Consorzio quanto sopra indicato **entro tre giorni dalla richiesta da parte del Consorzio**, sollevandolo da ogni obbligo e/o responsabilità.

Resta attribuita all'Organo Amministrativo la scelta dei legali ai quali affidare la rappresentanza e la difesa del Consorzio.

### **Articolo 13 – Assicurazioni**

**13.1** Il Consorziato provvederà a stipulare, con primaria compagnia assicurativa polizza di assicurazione per responsabilità civile, avente ad oggetto i danni che dovessero derivare ai propri dipendenti, o a terzi, in ragione dell'esecuzione della concessione o dell'appalto assegnato, anche per la custodia interinale di luoghi o cose.

**13.2** Tale polizza dovrà decorrere dalla data di Assegnazione ed essere rinnovata sino al collaudo finale della Commessa, con onere economico ad integrale carico del Consorziato.

**13.3** Resteranno ad integrale carico del Consorziato assegnatario anche i costi ed i premi delle cauzioni, delle polizze per responsabilità civile e delle fidejussioni che il disciplinare di gara, il contratto, la normativa pubblicistica in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, oppure il Committente, dovessero chiedere di stipulare al Consorzio per l'esecuzione di singole concessioni o appalti aggiudicati.

**13.4** Il Consorziato assegnatario è tenuto ad obbligarsi in solido con il Consorzio in sede di stipulazione delle garanzie previste dal precedente art. 13.3 ovvero il Consorzio potrà richiedere al Consorziato tutte le garanzie ritenute indispensabili a copertura dei propri rischi.

**13.5** Il Consorziato assegnatario è comunque tenuto a restituire al Consorzio costi da questo sostenuti per la stipulazione ed il mantenimento delle garanzie di cui al precedente art. 13.3, anche qualora non si sia coobbligato nei confronti del garante, per qualsivoglia motivo, dovendo in ogni caso tenere indenne e manlevare il Consorzio da qualsiasi pretesa proveniente dal Garante, sia per il pagamento dei premi, sia a titolo di surrogazione o rivalsa in ipotesi di escussione.

## **Titolo IV Contributi consortili e pagamenti**

### **Articolo 14 – Contributi ordinari annuali**

**14.1** AICO s.c.a r.l. è un consorzio stabile con attività esterna che ha lo scopo di partecipare in proprio ovvero consentire alle imprese socie di partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, operando, in modo congiunto, nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Esso può, altresì, partecipare anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nel settore privato.

Il Consorzio opera nell'interesse di tutte le imprese consorziate, indipendentemente dalle

quote di capitale sottoscritte e fornisce i servizi necessari alle medesime (es: organizzazione e coordinamento dell'attività delle consorziate, consulenza e supporto tecnico, legale e Amministrazione, promozione e ricerca di opportunità di affari per la compagine consortile, studi di fattibilità per la partecipazione alle gare, etc.), sostiene i relativi costi e li ribalta ai consorziati attraverso contributi ordinari di gestione annuali indipendentemente dal capitale posseduto. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 9.2 delle Norme di funzionamento, può percepire, inoltre, contributi per la costituzione di riserve patrimoniali.

Sul piano contabile si evidenzia che il Consorzio riscuote:

- i corrispettivi dovuti dalle Stazioni appaltanti o dai privati committenti per conto delle imprese consorziate e li ripartisce tra di esse secondo le rispettive quote di partecipazione ai lavori realizzati; le somme provenienti dalle Stazioni appaltanti o dai privati, rimosse per conto delle imprese consorziate, sono contabilizzate come debiti verso le imprese stesse e vengono ad esse riversate nei modi e nelle forme previsti dal presente Regolamento;
- i contributi versati dai soci e destinati a riserve patrimoniali (es: contributi primo ingresso, contributi straordinari destinati a riserva, etc.) che non costituiscono ricavi e, quindi, non affluiscono al conto economico ma allo stato patrimoniale;
- i contributi ordinari versati dalle imprese consorziate a fronte dei costi sostenuti dal consorzio e/o a fronte di servizi richiesti, funzionali agli scopi statutari, che sono contabilizzati nel conto economico come ricavi.

La procedura prevede che, contestualmente al versamento della quota sociale, l'ufficio Amministrazione del Consorzio attiva una scheda contabile (o di mastro) intestata all'Impresa assegnataria nella forma di "conto corrente improprio" destinata ad accogliere tutte le operazioni di inerenza (all. E)

Il principio regolatore del rapporto finanziario con le imprese consorziate è che, al momento della liquidazione di qualsiasi spettanza alle Imprese consorziate, il Consorzio è autorizzato a compensare ogni suo credito.

**14.2** La misura dei contributi ordinari, a copertura dei costi di gestione, è determinata dall'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, sulla base del bilancio di previsione redatto dall'Organo Amministrativo e sottoposto all'assemblea anche contestualmente all'approvazione del bilancio civilistico di esercizio. Sulla base del bilancio consuntivo di esercizio e, quindi, delle relative scritture di rettifica e assestamento dei conti, vengono determinati gli eventuali conguagli allo scopo di mantenere, sempre, l'equilibrio gestionale atto a garantire la continuità dei servizi offerti. I contributi ordinari si distinguono in:

1) **Contributi fissi annuali**; I contributi fissi annuali, per il primo anno di gestione, sono determinati e approvati in euro 1.500,00. Il contributo fisso deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun esercizio.

2) **Contributi di partecipazione a gara e assegnazione lavori**; La percentuale del contributo di assegnazione lavori viene determinata periodicamente dall'Organo

Amministrativo (ad oggi è nella misura del **3%** dell'importo dei lavori assegnati ai consorziati per importi che vanno da 0 a 500.000,00 Euro, **2%** per lavori da 500.000,00 a 2.500.000,00 Euro e del **1%** per importi da 2.500.000,00 Euro a salire, nella misura del **3%** dell'importo dei lavori assegnati alle imprese non consorziate da Euro 0 a salire).

I costi di gestione, detratti i contributi ordinari (fissi, di partecipazione a gara e di assegnazione lavori), determinano il conguaglio da ripartire in egual misura tra i consorziati, indipendentemente dalle quote di capitale possedute. Per le somme dovute dal consorziato al Consorzio, quest'ultimo ha la facoltà di compensare tali importi con qualsiasi credito vantato dal consorziato nei confronti del Consorzio stesso. Questi contributi, anche se parametrati ai costi di gestione, sono assoggettati a Iva ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 633/1972.

### **Articolo 15 - Contributi Straordinari**

**15.1** I contributi straordinari si suddividono in contributi destinati a riserva di patrimonio o investimenti. La misura dei contributi straordinari è determinata dall'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo.

### **Articolo 16 - Contributo Fisso Annuale**

**16.1** I contributi fissi annuali alle spese consortili sono determinati dall'assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo e approvati anche contestualmente all'approvazione del bilancio.

### **Articolo 17 - Contributo di Partecipazione a gara e Assegnazione Lavori**

**17.1** Per ogni partecipazione a gara, concessione, appalto o lavoro assegnati, il Consorzio ha diritto di ricevere dal Consorziato un Contributo di partecipazione. Il Contributo di partecipazione a gara, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, viene deliberato dall'Organo Amministrativo ed è al netto di tutti gli altri costi sostenuti dal Consorzio da ripetersi all'impresa associata. Resta inteso che sarà precipuo compito dell'Ufficio amministrativo predisporre, previa specifica determinazione di valore ed autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, un opportuno ed adeguato anticipo che verrà poi, in itinere, ripianato *e/o* reintegrato mediante anche, ove occorresse, l'utilizzo del conto corrente improprio intestato ad ogni singolo Associato.

**17.2** Il Contributo di assegnazione, così come regolato dall'art.14 e dai successivi artt. 17.3 e 17.4, sarà pari ad una quota percentuale del corrispettivo lordo della concessione, dell'appalto o del lavoro assegnato, comprensivo di eventuali perizie di variante, atti aggiuntivi o revisioni prezzi, nonché di ogni altro importo comunque fatturato al Committente.

**17.3** Il Contributo di assegnazione sarà altresì dovuto dal Consorziato per ogni ulteriore affidamento diretto o stipulazione, anche all'esito di procedura negoziata, che dovesse intervenire fra il Committente ed il Consorzio, oppure direttamente con il Consorziato, in ragione o connessione con la concessione o l'appalto assegnato.

**17.4** Il Contributo di assegnazione è corrisposto mediante trattenuta di una pari percentuale su ogni somma che il Consorzio corrisponderà al Consorziato a titolo di

acconto, anche parziale, oppure di saldo finale del corrispettivo della concessione o dell'appalto assegnato. In presenza di mandato all'incasso concesso a favore del Consorziato esecutore così come regolato nel successivo art. 24.5, la corresponsione del contributo avverrà dietro presentazione fattura emessa dal Consorzio da liquidare entro due giorni dall'accredito in c/c ricevuto dal Consorziato esecutore.

### **Articolo 18 - Contributo di primo ingresso**

**18.1** All'atto di adesione al Consorzio Stabile, ciascun Consorziato dovrà versare un Contributo di primo ingresso pari ad Euro 3.000,00 destinato a riserva patrimoniale. Tale importo potrà variare successivamente con delibera assembleare dei soci.

### **Articolo 19 - Contributi destinati a riserva di patrimonio o investimenti**

**19.1** L'assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo, al fine di costituire riserve patrimoniali utili allo sviluppo di specifiche iniziative e a nuovi investimenti da parte del Consorzio, può deliberare un contributo con le rispettive modalità di versamento, anche rateali.

### **Articolo 20 - Rimborso spese generali.**

**20.1** Sono ad integrale carico dei Consorziati i costi:

- 1) sostenuti per il conseguimento, l'adeguamento ed il mantenimento delle attestazioni SOA, nonché dei sistemi di certificazione qualità, controllo e sicurezza sul lavoro necessari al conseguimento dell'oggetto sociale;
- 2) relativi alle polizze e alle assicurazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, con particolare riguardo alle attività svolte nell'ambito delle concessioni e degli appalti pubblici;
- 3) sostenuti per le attività di promozione ed istituzionali.

### **Articolo 21 - Rimborsi spese conseguenti all'Assegnazione**

**21.1** Il Consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio ogni costo da questo sostenuto per la partecipazione alle prequalifiche ed alle gare, nonché per l'aggiudicazione delle concessioni o degli appalti a lui assegnati, fra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- il costo della cauzione provvisoria;
- il costo del contributo all'A.N.A.C.;
- le spese sostenute per l'acquisizione di copia degli elaborati di gara;
- le spese sostenute per i necessari sopralluoghi;
- le spese sostenute per lo studio preliminare di opportunità;
- le spese per la predisposizione dell'offerta tecnico-economica;
- le spese per il deposito dell'offerta tecnico-economica;
- le spese di trasferta sostenute dal Consorzio per attività legate alla partecipazione alla gara;
- le spese contrattuali e di registrazione.

**21.2** Il Consorziato è comunque tenuto a rimborsare al Consorzio i predetti costi, anche in ipotesi di mancata aggiudicazione, qualora la partecipazione alla prequalifica oppure alla gara sia avvenuta su richiesta del Consorziato, ai sensi del precedente art. 7.

**21.3** Il Consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio ogni costo da questo sostenuto per ottenere o consolidare, anche in via giudiziale, l'aggiudicazione delle concessioni o degli appalti a lui assegnati, incluse le spese di progetto e legali perciò sopportate.

**21.4** Il Consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio ogni costo necessario per l'esecuzione ed il positivo collaudo delle concessioni o degli appalti a lui assegnati, fra i quali, a titolo esemplificativo:

- le spese di progettazione;
- le spese per la predisposizione dei documenti relativi agli appalti da eseguire;
- le spese relative gli atti amministrativi che saranno richiesti dalla particolare natura dell'appalto (ad esempio, denuncia al Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo e Interventi sul Territorio);
- le spese per la stipulazione delle assicurazioni chieste dal Committente;
- le spese per consulenze tecniche sostenute dal Consorzio in favore del Consorziato assegnatario;
- le spese per consulenze legali sostenute dal Consorzio in conseguenza dell'appalto, nonché le spese per eventuali controversie legali derivanti dallo stesso, oppure ad esso connesse;
- le spese di trasferta sostenute dal Consorzio per attività legate all'esecuzione dei lavori;
- le spese di collaudo;
- le spese che il Consorzio dovesse comunque sostenere o subire anche dopo la conclusione ed il collaudo dell'appalto.
- ogni altra spesa sostenuta dal Consorzio nell'interesse dei consorziati.

**21.5** Il Consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio il costo delle cauzioni, polizze ed assicurazioni necessarie all'esecuzione delle concessioni o degli appalti a lui assegnati.

**21.6** Il Consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio il costo degli interventi necessari, anche in autotutela, qualora il Consorziato ometta il tempestivo adempimento di un ordine del Committente o di suoi preposti, oppure che si rendano comunque indispensabili onde evitare l'applicazione di penali da ritardo, la riduzione del prezzo dell'appalto, per difformità e vizi, oppure la risoluzione del contratto.

**21.7** Il Consorziato assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio il costo dei servizi tecnici e di consulenza, anche legali, nonché di ogni attività di assistenza resa per l'esecuzione delle concessioni o degli appalti a lui assegnati.

Qualora l'Assegnazione avvenga in favore di due o più Consorziati, costoro saranno obbligati al rimborso delle predette spese in solido fra loro, anche se l'Assegnazione è avvenuta in tempi diversi.

**21.8** L'Ufficio Amministrazione predispone, con riferimento a gare d'appalto la cui partecipazione è ritenuta strategica dall'Organo Amministrativo e previa specifica delibera dello stesso, un opportuno ed adeguato anticipo per tutti i contributi,

i servizi, le spese e i costi elencati dal sub) 21.1 al sub) 21.7

## **Articolo 22 - Liquidazione delle prestazioni oggetto d'appalto**

**22.1** Il valore delle opere eseguite o dei servizi resi dal Consorziato è liquidato sulla base della contabilità ufficiale del Committente, non potendo pretendere il Consorziato null'altro che quanto risultante dagli stati d'avanzamento lavori e dai certificati di pagamento redatti e sottoscritti dall'Ufficio di direzione lavori del Committente, nonché firmati dal Responsabile unico del procedimento

**22.2** Le riserve, come ogni altra attività negoziale con il Committente, sono di esclusiva titolarità del Consorzio, sicché compete all'insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo ogni decisione in ordine alla loro iscrizione, cura, anche in sede contenziosa, oppure rinuncia o transazione.

**22.3** Il Consorzio potrà effettuare una trattenuta pari al 10% delle somme liquidate nell'ultimo certificato di pagamento emesso dalla Committente e, comunque, un importo non inferiore al 10% del SAL minimo previsto nel contratto d'appalto, a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni eseguite nel singolo appalto assegnato. Tale trattenuta a garanzia sarà corrisposta al Consorziato al positivo esito del collaudo finale e degli atti amministrativi consequenziali.

## **Articolo 23 - Pagamenti ai Consorziati**

**23.1** Il pagamento delle prestazioni rese dai Consorziati negli appalti loro assegnati saranno effettuati dal Consorzio nella misura liquidata nel relativo certificato di pagamento, redatto e sottoscritto dall'Ufficio di direzione lavori del Committente, nonché dal Responsabile unico del procedimento, detratte le somme compensate a titolo di contributo di assegnazione (ai sensi dell'art. 17, dell'art.22.3 e del successivo art. 25).

**23.2** Qualsivoglia somma corrisposta dal Consorzio al Consorziato sino al positivo esito del Collaudo finale costituisce mero acconto sul corrispettivo e non comporta accettazione delle prestazioni da parte di A.I.CO. s.c. a r.l., oppure rinuncia alle garanzie legali e convenzionali dovute dal Consorziato.

**23.3** Qualora il Consorziato ne faccia richiesta, il Consorzio può affidare il mandato all'incasso al Consorziato esecutore dei lavori, rispettando sempre i patti e condizioni che l'Organo Amministrativo avrà all'uopo deliberato, previo atto notarile a cura e spese del Consorziato facente richiesta.

## **Articolo 24 – Norme sulla gestione finanziaria**

**24.1** L'Organo Amministrativo potrà deliberare anticipazioni finanziarie nei confronti dei singoli Consorziati che ne facciano richiesta, utilizzando le linee di credito del Consorzio, purché le somme erogate siano impiegate per l'esecuzione dell'appalto assegnato o, comunque, per l'attuazione dell'oggetto sociale (cfr art. 27).

**24.2** I costi e gli oneri, anche finanziari, sostenuti dal Consorzio per erogare la richiesta anticipazione resteranno ad esclusivo carico del Consorziato, che li rimborserà al momento della restituzione delle somme ricevute.

**24.3** La restituzione delle somme anticipate al Consorziato avverrà all'incasso del

primo stato d'avanzamento successivo all'erogazione delle somme, anche mediante la compensazione di cui al successivo art. 26, oppure con le diverse modalità pattuite fra le parti.

**24.4** È facoltà del Consorzio ottenere la restituzione delle somme erogate anche mediante compensazione con quanto dovuto al Consorziato per qualsivoglia sua prestazione, comunque resa.

**24.5** L'art. 18, comma 6, lett. a-quater del DPR 633/1972 prevede l'applicazione del *reverse charge* alle operazioni effettuate dai consorziati verso i consorzi o le società consortili previa autorizzazione del Consiglio UE (Circolare Agenzia delle entrate n. 20/E del 2016). Fino alla predetta autorizzazione continua ad applicarsi la disciplina seguente:

1) ciascuna impresa consorziata fattura al consorzio il costo della parte di esecuzione da essa compiuta, assoggettandola all'IVA;

- il consorzio che riceve dai suoi soci tante fatture corrispondenti a tante prestazioni effettuate, emette un'unica fattura, a carico del committente con l'IVA corrispondente; laddove il committente si connota come controparte pubblica o assimilata, trova applicazione l'art. 17-ter (c.d. split payment) del DPR 633/1972 che comporta il pagamento delle fatture da parte delle Stazioni appaltanti senza il pagamento dell'IVA. L'imposta, viene versata direttamente all'Erario dalla Stazione Appaltante. Il Consorzio Stabile, per poter recuperare l'IVA a credito, dovrà effettuare le richieste di rimborso IVA trimestrali e annuali di tipo prioritario e, quindi, disporrà della relativa liquidità solo all'atto del pagamento degli stessi da parte dell'Amministrazione finanziaria. Per effetto di tali disposizioni di natura fiscale, il Consorzio verrebbe a trovarsi, sistematicamente, privo delle liquidità necessaria per l'integrale pagamento delle fatture dei consorziati per i SAL. Considerato che costituisce interesse prioritario di tutti i soci del Consorzio mantenere una sana e prudente gestione finanziaria, evitando eccessivi indebitamenti che potrebbero limitare l'effettiva erogazione di servizi ai consorziati e il conseguente sostenimento di oneri finanziari, nelle more della predetta autorizzazione, il Consorzio provvederà all'erogazione delle somme effettivamente incassate dalle Stazioni appaltanti e non sulla base dell'importo fatturato dal consorziato, trattenendo le somme dovute sulla base dell'Atto costitutivo, delle Norme di funzionamento e del presente regolamento. Le somme corrispondenti all'IVA richiesta a rimborso dal Consorzio verranno erogate non appena l'Amministrazione Finanziaria avrà disposto i pagamenti a beneficio di AICO s.c. a r.l. La disposizione di cui al presente comma perderà di efficacia, senza ulteriori formalità, non appena sarà data attuazione all'art. 17, comma 6, lett. a-quater del DPR 633/1972;

2) l'impresa designata può richiedere al Consorzio di essere delegata all'incasso con procura notarile ai sensi dell'art. 23.3: in caso di accettazione della richiesta il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, delibererà nel merito della quantità e della qualità della garanzia a costituirsi; l'impresa, inoltre, nel testo della richiesta, autorizzerà il Consorzio ad agire in nome e per conto della stessa impresa ovvero autorizzerà il Consorzio a richiedere alla Stazione Appaltante, di sottoscrivere, nel testo del contratto di appalto che i rapporti fiscali saranno regolati direttamente tra Stazione Appaltante e impresa esecutrice. In caso di non accettazione di tale richiesta da

parte della Stazione Appaltante, rimarrà in essere il dettato di cui al sub 1) del presente articolo;

3) Per quanto concerne le Anticipazioni Contrattuali previste dal Bando di Gara le Imprese assegnatarie sono facoltizzate a richiedere la concessione di parte o di tutto il valore dell'anticipazione prevista contrattualmente dichiarando la disponibilità a costituire idonee garanzie a favore del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, delibera nel merito della quantità e della qualità della garanzia da costituire e dell'importo da concedere.

## **Articolo 25 - Compensazioni**

**25.1** I reciproci crediti e debiti intercorrenti tra Consorzio e Consorziata sono regolati mediante un rapporto di conto corrente improprio (rif. art. 14), con liquidazione periodica all'emissione di ogni certificato di pagamento.

**25.2** Al momento dell'emissione di ogni certificato di pagamento, il Consorzio provvederà a chiudere il conto con il singolo Consorziato, compensando il proprio debito, determinato ai sensi dei precedenti articoli con:

- il credito del Consorzio riveniente dal Contributo di assegnazione (art. 17);
- i crediti del Consorzio rivenienti dall'erogazione di anticipazioni finanziarie in favore del Consorziato (art. 24);
- ogni altro credito, comunque titolato del Consorzio nei confronti del Consorziato, anche se riveniente dall'Assegnazione di altro appalto.

**25.3** S'intendono accettate dal Consorziato le compensazioni di somme non contestate sino alla data di chiusura periodica del rapporto di conto, con espressa rinuncia a qualsivoglia ripetizione o pretesa oltre detta chiusura.

## **Articolo 26 - Termini di pagamento**

**26.1** Il pagamento del saldo risultante dalla chiusura periodica del conto e le compensazioni previste dal precedente articolo 25 dovrà essere effettuato nel termine di 10 giorni dalla data di incasso del corrispondente importo, per valuta, da parte della Stazione Appaltante o del committente, oppure in quello diverso indicato nella Determina di assegnazione.

**26.2** Costituiscono condizioni cumulative di esigibilità di tali crediti di ogni Consorziato nei confronti del Consorzio:

- 1) la consegna al Consorzio di DURC attestante la regolarità contributiva del Consorziato, alla data di sottoscrizione dell'ultimo certificato di pagamento emesso dal Committente per l'appalto assegnato;
- 2) la consegna al Consorzio dell'elenco nominativo dei lavoratori impiegati dal Consorziato per l'esecuzione dell'appalto assegnato e di copia delle buste paga, quietanzate da costoro, sino alla data di sottoscrizione dell'ultimo certificato di pagamento emesso dal Committente l'appalto assegnato;
- 3) la consegna al Consorzio delle fatture emesse da subappaltatori, cottimisti, noleggiatori autorizzati e fornitori, quietanzate da costoro, sino alla data di sottoscrizione dell'ultimo certificato di pagamento emesso dal Committente per l'appalto

assegnato.

**26.3** Qualora il Consorzio provveda a pagare il Consorziato, anche parzialmente, pur in difetto delle condizioni di esigibilità prescritte dalle norme precedenti, onde consentire la Corretta prosecuzione dell'appalto, il Consorziato dovrà consegnare al Consorzio tutti i documenti ivi indicati prima del successivo pagamento. In difetto il Consorzio potrà sospendere ogni e qualsivoglia pagamento comunque dovuto al Consorziato sino alla ricezione di tale documentazione.

## **Articolo 27 - Cessione del credito**

**La cessione dei crediti dei Consorziati è vietata salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del dell'Organo Amministrativo, nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.**

**27.1** In difetto di detta autorizzazione, il Consorzio eccepirà al cessionario il predetto divieto.

**27.2** Saranno comunque opponibili al Cessionario tutte le eccezioni che il Consorzio ha nei confronti del Consorziato cedente, essendo i crediti di quest'ultimo comunque futuri o in acconto.

**27.3** Il Consorzio costituisce comunque una delle fonti alternative per le Imprese Associate per lo smobilizzo dei crediti vantati delle Imprese assegnatarie a fronte di lavori eseguiti e contabilizzati. La procedura da seguire per quanto concerne l'iter deliberativo dell'Organo Amministrativo è di seguito dettagliata.

### **27.4** Richiesta di Intervento finanziario diretto del Consorzio

Le Imprese assegnatarie, rivolgono richiesta specifica per l'intervento finanziario trasmettendo la dichiarazione di cui agli allegati C1 e C2, attestanti la regolarità della posizione di fatto dei rapporti con i collaboratori subordinati, con i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con gli Istituti Previdenziali e di Sicurezza Sociale e con gli eventuali subappaltatori.

L'ufficio Amministrazione del Consorzio è facoltizzato a richiedere alle Imprese ricorrenti la documentazione ufficiale per parte o per tutte le posizioni dichiarate.

Il Consorzio, accertata la sussistenza dei lavori eseguiti e l'avvenuta contabilizzazione delle opere da parte della Stazione Committente può disporre, tassativamente previa delibera autorizzativa dell'Organo Amministrativo e solo dopo l'emissione di regolare fattura da parte delle Imprese assegnatarie, l'intervento finanziario, anticipando fino al tetto massimo dei lavori eseguiti e certificati dalla Stazione Appaltante così come stabilito nella delibera dell'Organo Amministrativo ovvero fino all'importo accreditato dalla banca cessionaria.

Il documento fiscale emesso dall'Impresa assegnataria ed oggetto dell'anticipazione dovrà rappresentare l'intero importo dei lavori contabilizzati e certificati dalla Stazione Appaltante.

Nel momento che il corrispondente valore per effetto del pagamento da parte della Stazione Appaltante, considerati anche i termini valutari, entra nelle liquidità del

Consorzio, la procedura prevede: il recupero dell'importo anticipato, il computo e la ritenuta degli oneri finanziari e delle spese inerenti l'operazione di anticipazione, la compensazione di crediti vantati verso l'Impresa assegnataria per qualsiasi titolo o ragione, la rivalsa di eventuali ritenute o detrazioni operate dalla Stazione committente in relazione ai lavori eseguiti.

Attuate le operazioni sopra descritte l'importo residuale viene liquidato all'Impresa assegnataria; nel caso che risulti un saldo in favore del Consorzio, l'Impresa assegnataria dovrà provvedere a rimettere il relativo importo o, a richiesta, il Consorzio potrà concordare di trattenere detto valore in concomitanza della successiva liquidazione dei lavori in corso, senza aggravio di oneri finanziari.

La misura del tasso d'interesse, i costi collegati all'operazione di anticipo e le modalità di calcolo sono definite al momento di concessione e/o delibera e/o esecuzione dell'intervento finanziario in correlazione al tasso e alle condizioni applicato dalla Banca cessionaria.

### **27.5 Intervento indiretto del Consorzio nei rapporti intrattenuti dalle Imprese assegnatarie con il sistema creditizio**

Nel caso di autorizzazione dell'Organo Amministrativo le Imprese assegnatarie che per lo smobilizzo dei crediti ricorrono al sistema creditizio e richiedono l'intervento indiretto del Consorzio si obbligano a sottostare alla seguente procedura sottoscrivendo la richiesta di cui agli allegati D1 e D2.

Il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, escluso a priori qualsivoglia intervento che contempra e configuri gli aspetti di garanzia fideiussoria può:

- a) nel caso di cessione del credito da parte dell'Impresa esecutrice prendere atto della notifica dell'Istituto di Credito cessionario, assumendo l'impegno di versare sul rapporto acceso dall'Impresa cedente presso l'Istituto stesso gli importi di competenza;
- b) nel caso l'Impresa Associata sottoscriva mandato irrevocabile all'incasso ad istituti di Credito o Società di Finanziamento per valori inerenti i corrispettivi dei lavori assegnati ed ancora da eseguire, prendere atto dell'operazione e, previa tassativa delibera del Consiglio di Amministrazione, impegnarsi a bonificare, solo dopo il loro effettivo incasso, gli importi che competeranno all'Impresa mandante sul rapporto specifico acceso presso l'Istituto o la Società Finanziaria mandataria.

In ogni caso e per qualsivoglia ragione l'impegno assunto dal Consorzio è limitato tassativamente al credito maturato in favore dell'Impresa assegnataria al solo titolo di corrispettivi corrispondenti ai lavori eseguiti e i relativi versamenti avranno luogo esclusivamente dopo l'avverarsi delle condizioni specificate al paragrafo 27.4 del presente regolamento e previa compensazione dei crediti e di quant'altro spettante al Consorzio nei confronti dell'Impresa assegnataria per qualsivoglia titolo.

Dalle operazione di finanziamento in esame sono comunque escluse le partite riguardanti le anticipazioni contrattuali e lo svincolo delle ritenute di garanzia.

Qualora le Imprese assegnatarie ricorrano alle tipologie di finanziamento sopra descritte è loro preclusa la possibilità di accedere a qualunque forma di intervento diretto del Consorzio avente natura finanziaria.

Il Consorzio, a propria tutela e per ragioni di chiarezza nei rapporti, si riserva di comunicare agli Enti Finanziari interessati le condizioni, le modalità, i criteri entro i quali assume gli impegni mediante trasmissione di apposita dichiarazione scritta modificativa, integrativa o sostitutiva della modulistica emessa dall'Ente finanziario.

Resta comunque fermo il principio che il Consorzio è estraneo a tutti i rapporti di qualsiasi genere instaurati dalle Imprese assegnatarie con gli Enti Finanziari e che gli impegni assunti attengono solo ed esclusivamente ai valori corrispondenti a lavori eseguiti e certificati dalla stazione committente e fatto salvo il soddisfacimento dei diritti spettanti al Consorzio per qualsivoglia ragione o titolo.

#### **27.6 Deroghe e ulteriori rapporti finanziari**

Le richieste di deroga e di ulteriori interventi diretti o indiretti del Consorzio nei rapporti finanziari e non specificatamente contemplati e normati dal presente regolamento sono di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo su cui grava l'obbligo, in caso di accoglimento delle richieste di deroga o di interventi finanziari atipici, di motivare nel testo della delibera per esteso i motivi e le ragioni della decisione assunta, evidenziando se la concessione costituisca un evento eccezionale non ripetibile o se sostanzia una regola a carattere innovativo e quindi di ordinaria applicabilità in presenza di casi riconducibili a fatti e condizioni identiche o analoghe.

**27.7** L'Organo Amministrativo è deputato alla vigilanza della gestione del servizio, è sua facoltà delegare la funzione ad un Consigliere o a soggetto fiduciario, fermo restando l'obbligo di intervento collegiale nei casi previsti dal regolamento o a richiesta del delegato.

L'operatività gestionale del servizio è affidata, di regola, all'Ufficio Amministrazione in persona del responsabile preposto, è suo compito assumere le informazioni preliminari ritenute opportune in relazione alle singole operazioni finanziarie, aggiornare la posizione delle Imprese Associate in ordine agli impegni diretti e indiretti assunti dal Consorzio, relazionare il Consiglio di Amministrazione o il delegato alla funzione di vigilanza e qualora si paventino posizioni che interagiscono nel corretto funzionamento del servizio, sottopone il caso all'Organo Gestore.

**27.8** Il complesso dei rapporti finanziari sono regolati nell'ambito del conto corrente improprio acceso alle Imprese assegnatarie.

### **Titolo V Patologia del rapporto consortile**

#### **Articolo 28 - Revoca dell'Assegnazione**

**28.1** Integrano la giusta causa di revoca dell'Assegnazione degli appalti, delle concessioni o dei lavori:

- 1) l'inadempimento del Consorziato a ciascuna obbligazione prevista dal precedente art. 8;
- 2) qualsivoglia ritardo del Consorziato nell'esecuzione della concessione o dell'appalto

aggiudicato;

- 3) il mancato rispetto dei programmi e dei tempi contrattuali da Parte del Consorziato;
- 4) la realizzazione da parte del Consorziato di lavori, servizi o forniture viziate o anche solo parzialmente difformi;
- 5) la mancata esecuzione, da parte del Consorziato delle direttive e prescrizioni impartite dai preposti del Committente, nonché dall'Organo Amministrativo o dai tecnici preposti dal Consorzio alla direzione dell'appalto;
- 6) la mancata regolarità contributiva del Consorziato;
- 7) il mancato tempestivo rinnovo della propria attestazione SOA da parte del Consorziato;
- 8) la perdita, da parte del Consorziato, dei requisiti generali per l'assunzione dell'appalto o di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 9) l'ingiustificato abbandono del cantiere o dei luoghi di esecuzione della concessione o dell'appalto;
- 10) la cessione non autorizzata di crediti rivenienti dall'Assegnazione;
- 11) il mancato pagamento dei contributi consortili;
- 12) ogni condotta del Consorziato che possa comunque arrecare danno materiale, morale o all'immagine del Consorzio;
- 13) l'essere stato sospeso dall'attività consortile;
- 14) il recesso o l'esclusione del Consorziato dal Consorzio.

**28.2** La revoca dell'Assegnazione è altresì possibile per mutuo consenso tra il consorziato e AICO. In tal caso l'Organo Amministrativo provvederà a una nuova assegnazione.

### **Articolo 29 - Modalità di revoca dell'Assegnazione**

**29.1** Qualora il Consorziato non rimuova la causa di giusta revoca dell'Assegnazione, entro 15 giorni dalla contestazione scritta da parte dell'Organo Amministrativo, oppure nel diverso termine da questi assegnato, il medesimo Organo Amministrativo disporrà la revoca dell'Assegnazione, con apposita determinazione.

**29.2** Con la determinazione di revoca dell'Assegnazione, l'Organo Amministrativo assegna al Consorziato revocato un termine di almeno 5 giorni oppure nel diverso termine da questi assegnato per la consegna al Consorzio del cantiere e dei beni oggetto di concessione o appalto, liberi da persone o cose del Consorziato revocato.

**29.3** In caso di mancato rispetto del termine assegnato per la riconsegna del cantiere, il Consorzio provvederà alla rimozione di quanto ivi lasciato dal Consorziato revocato, addebitando a costui gli oneri di sgombrò, custodia dei materiali rimossi, conferimento in discarica o altro.

**29.4** A seguito della determinazione di revoca dell'Assegnazione, il Consorzio oppure un suo delegato provvederà alla:

- redazione dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite;
- redazione dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera presenti in cantiere;
- redazione di un verbale di accertamento tecnico e contabile per verificare la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla revoca dell'Assegnazione e quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante;
- liquidazione del credito residuo del Consorziato revocato, determinato sulla base della

contabilità ufficiale della concessione o dell'appalto.

**29.5** In ogni caso di revoca dell'Assegnazione, il Consorzio potrà provvedere all'esecuzione della concessione o dell'appalto in proprio, oppure assegnare gli stessi ad altro Consorziato.

### **Articolo 30 - Definizione dei rapporti economici**

**30.1** La determinazione di revoca Assegnazione sospende tutti i pagamenti dovuti dal Consorzio al Consorziato revocato sino al collaudo positivo della concessione o dell'appalto.

**30.2** Dal credito del Consorziato revocato, saranno detratti i costi da porre a carico del Consorziato revocato in relazione alla maggiore spesa sostenuta o da sostenere per completare l'esecuzione, in proprio oppure tramite affidamento ad altro Consorziato, che il Consorzio, oppure un suo delegato, dovrà determinare avuto riguardo alle spese necessarie per:

- rimediare ad eventuali vizi o difformità di quanto realizzato;
- eseguire gli interventi ordinati dal Committente o comunque necessari alla corretta esecuzione;
- terminare l'esecuzione;
- soddisfare lavoratori o subappaltatori non pagati dal Consorziato revocato;
- onorare le penali contrattuali;
- riavviare il cantiere;
- eseguire il collaudo.

**30.3** Altresì, dal credito residuo del Consorziato revocato, dovranno essere detratte tutte le trattenute operate dal Committente ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 4, 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

**30.4** Qualora il credito residuo del Consorziato revocato sia insufficiente a coprire i costi per l'utile completamento della concessione o dell'appalto, il Consorzio potrà detrarre tali somme da qualsivoglia altro credito del Consorziato, anche mediante compensazione.

**30.5** L'eventuale saldo attivo risultante in favore del Consorziato revocato non sarà comunque esigibile sino al positivo collaudo, inclusi tutti gli atti consequenziali, della concessione o dell'appalto.

**30.6** In caso di revoca dell'Assegnazione, comunque permane la piena responsabilità del Consorziato per le prestazioni eseguite, nonché i conseguenti obblighi di garanzia legali e convenzionali, anche ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

**30.7** Resta fermo il diritto del Consorzio di agire per il risarcimento del maggior danno patito a causa della revoca dell'Assegnazione. In tal caso, ogni pagamento dovuto dal Consorzio al Consorziato revocato, resterà sospeso sino all'integrale riconoscimento e quantificazione dei danni.

## **Titolo VI Scioglimento del rapporto consortile**

### **Articolo 31 - Recesso**

**31.1** La partecipazione al Consorzio ha durata minima di 5 anni.

**31.2** Il Consorziato può recedere dal Consorzio per motivi previsti dall'art. 2473 cod. civile.

**31.3** Il relativo recesso è regolato come segue:

- **in assenza di assegnazione di appalti e/o esecuzione lavori e/o avvalimenti:**

preavviso di recesso a partire dal 6° mese dopo 2 anni di permanenza;

- **in presenza di assegnazione gare e/o esecuzione lavori e/o avvalimenti in corso:**

preavviso di recesso a partire dal 36° mese dopo i 2 anni di permanenza e comunque dopo 24 mesi dal collaudo dell'ultima opera assegnata ed eseguita, sempre tenendo in considerazione la tipologia dell'appalto eseguito o in esecuzione e i relativi contenuti tecnici/amministrativi ed economici per le quali tipologie l'Organo Amministrativo delibera tempi e modalità del recesso senza alcun vincolo temporale.

**Nel caso in cui il Consorzio abbia in corso un contratto di avvalimento, su uno o più requisiti del consorziato recedente, quest'ultimo sarà tenuto a rispettarne i termini contrattuali sino alla sua conclusione o al compimento dell'opera per cui l'avvalimento era stato concesso.**

In ogni caso le estromissioni dal Consorzio saranno proposte e deliberate a totale discrezione dell'Organo Amministrativo e comunque qualsiasi Consorziato che intende recedere anticipatamente alla durata dei 5 anni è tenuto al pagamento di una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00) oltre alle spese da sostenere per tutti i costi delle variazioni da effettuare/comunicare ai vari enti preposti.

## **Articolo 32 - Esclusione e sospensione del socio**

**32.1** Al verificarsi delle ipotesi previste all'art. 25 delle Norme di funzionamento, l'Organo Amministrativo convoca l'assemblea per la delibera di esclusione comunicando la propria determinazione al consorziato, anche a mezzo pec. Al fine di evitare pregiudizi per il Consorzio, nelle more della delibera assembleare di esclusione, l'Organo Amministrativo potrà adottare le opportune iniziative cautelari, ivi inclusa la sospensione dall'attività consortile nei riguardi del socio di cui si propone l'esclusione.

**32.2** L'Organo Amministrativo, a seguito dell'esclusione, valuta l'adozione di eventuali azioni civili nei riguardi del socio escluso qualora, a causa della condotta dello stesso, siano stati arrecati danni al Consorzio.

**32.3** A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono giusti motivi esclusione:

- il mancato versamento dei contributi;
- il mancato versamento del capitale sociale sottoscritto;
- la violazione degli obblighi previsti dall'art. 10 per il consorziato assegnatario dei lavori;
- la perdita della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nonché dei requisiti di ordine generale richiesti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dai regolamenti di attuazione per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
- l'esistenza di protesti, la dichiarazione di fallimento o l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali;
- la perdita di efficacia dell'attestazione SOA;

- l'adozione nei confronti del consorziato di misure cautelari da parte dell'Autorità giudiziaria per reati; - l'adesione ad altri Consorzi stabili.

**32.4** Costituiscono altri gravi motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 24 delle Norme di funzionamento, l'adozione, da parte del consorziato, di condotte che:

- pongano il Consorzio in conflitto d'interessi con A.I.CO. s.c. a r.l.;
- arrechino danni patrimoniali ad A.I.CO. s.c.a.r.l. o ne ledano l'immagine imprenditoriale e commerciale;
- comportino, in ogni modo, la violazione degli obblighi di lealtà e buona fede e il definitivo venir meno del rapporto fiduciario che è connesso al vincolo associativo di tipo consortile.

### **Articolo 33 - Modalità ed efficacia dello scioglimento del vincolo consortile**

**33.1** Il recesso o la delibera di esclusione pronunciata dall'assemblea sono cause di revoca automatica di tutte le Assegnazioni. In tali casi si applica la disciplina prevista dagli artt. 29 e 30 del presente Regolamento per la definizione dei rapporti conseguenti.

I soci receduti o esclusi sono comunque vincolati al rispetto del presente Regolamento, nonché degli altri regolamenti eventualmente adottati da A.I.CO. s.c. a r.l., sino alla definizione di ogni rapporto economico con il Consorzio, essendo comunque tenuti all'adempimento di ogni impegno ed obbligo assunto nei confronti del Consorzio, nonché al rimborso delle spese e dei danni arrecati allo stesso, anche mediante compensazione, che espressamente si autorizza.

### **Articolo 34 – Comitato strategico**

Il presente regolamento istituisce il **Comitato Strategico** con funzione d'indirizzo strategico e di supervisione. Il **Comitato Strategico** non ha responsabilità operative. E' composto sia da rappresentanti delle imprese consorziate sia da personalità del mondo imprenditoriale, consulenziale e/o direzionale, che vantano alte professionalità, a crescente contenuto specialistico – gestionale e/o comprovata capacità nella gestione dei rapporti istituzionali anche a livello internazionale.

Il Comitato Strategico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero minimo di 5 membri fino ad un numero massimo di 11 membri. E' istituito il ruolo di Coordinatore del Comitato che è stabilito essere il Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Strategico è un organo consultivo che fornisce pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione.

Il comitato strategico:

1. definisce, su base triennale, i Progetti Strategici della società e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione;
2. predispone ipotesi di piani industriali ;

3. esamina preventivamente sia iniziative di rilevante contenuto strategico (compreso il piano di audit) sia le relazioni annuali delle funzioni aziendali indirizzate al Consiglio di Amministrazione. Avendo il Comitato funzioni strategiche potrà unicamente esaminare quegli atti riservati al Top Management, alle funzioni operative o di staff ("*relazioni annuali*" ) senza però entrarne nel merito (nessun rilievo si potrà fare all'organo/funzione che ha redatto la relazione).

Il Comitato Strategico può invitare a partecipare alle proprie riunioni anche altri esperti che possono dare un contributo alto e specifico alla discussione. Il Consiglio di Amministrazione si riserva, compatibilmente con la programmazione economico-finanziaria delle attività, di deliberare o meno in merito alla corresponsione di un compenso "di presenza" ai membri del Comitato Strategico.

Il COMITATO STRATEGICO resta in carica per anni 3, si riunisce minimo 1 volta ogni 3 mesi su proposta di almeno 3 membri ovvero su proposta del Coordinatore.

### **Articolo 35 - Efficacia del regolamento**

**35.1** Il presente Regolamento avrà efficacia a far tempo dalla sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

**35.2** Il presente Regolamento potrà essere variato ed integrato, a cura dell'Organo Amministrativo, in ragione delle modificazioni sopravvenute alle disposizioni regolanti i rapporti associativi, nonché alla normativa in materia edilizia e di pubblici appalti, oppure per adeguarlo a nuove esigenze consortili, legate alle mutate condizioni di mercato.

**35.3** Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data di loro approvazione parte dell'Assemblea dei soci.

### **Articolo 36 - Legge applicabile e Foro convenzionale esclusivo**

**36.1** Il rapporto consortile è disciplinato dalla Legge italiana.

**36.2** Qualsiasi controversia avente ad oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione o l'esecuzione delle norme di funzionamento, del presente Regolamento o delle delibere degli organi consortili sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**36.3** Sarà altresì devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma qualsiasi controversia dovesse insorgere fra Consorziati, oppure tra Consorzio e Consorziati, in ragione dei rapporti consortili, anche se di natura meramente patrimoniale.

**Letto, accettato e sottoscritto.**

Benevento, li .....

**Il segretario dell'assemblea**

**Il Presidente**

## **I soci partecipanti**